



# COMUNE DI BISTAGNO

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Saracco n. 31- 15012 BISTAGNO (AL) - Tel. 0144/79106 e Fax 0144/79675 - P.IVA 00469220065

---

*ORDINANZA N. 35.14*

### **DISCIPLINA SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO - Ordinanza per la combustione di residui vegetali**

#### *Il Sindaco*

Quale autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n° 225

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e s.m. ed i., ai sensi del quale il Sindaco adotta provvedimenti e ordinanze per tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;

Premesso che:

E' prassi bruciare all'aperto materiale di origine vegetale proveniente dalla pulizia di orti privati, nonché di fogliame e altri residui vegetali provenienti da attività agricole, in particolar modo dalla pulizia dei fondi;

La bruciatura provoca l'emissione nell'atmosfera di fumo ad alto contenuto di sostanze incombuste ed ossidi di carbonio, con la diffusione di tali sostanze nell'aria, provocando inquinamento ambientale e problemi di carattere igienico-sanitario;

Una corretta disciplina circa l'accensione dei fuochi all'aperto contribuisce all'attività di prevenzione degli incendi boschivi la quale riveste una grande rilevanza nella nostra Regione sia per la consistenza delle superfici percorse dal fuoco, sia per le nuove tipologie di incendio che si riscontrano, con particolare riferimento a quella di "interfaccia" che comporta la possibile penetrazione dei fronti di incendio anche nelle zone urbanizzate; che la normativa di settore ha disposto che i Comuni adottino idonee misure per fronteggiare il rischio incendi e l'emissione di fumi in atmosfera;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Preso atto che:

sul territorio comunale non sono presenti impianti operativi per il trattamento dei residui agricoli come rifiuti ( CER 020103 ) in procedura semplificata ;

il territorio del Comune di Bistagno ha una superficie di 17 Km<sup>2</sup> ed ha una particolare vocazione agricola con presenza principale della coltura dei frutteti e vigneti;

le colture praticate sul territorio sono tutte di tipo arboreo, le quali periodicamente subiscono la pratica agronomica della potatura, con produzione di ingenti quantità di residui colturali quali ramaglie e porzioni di rami;

la pratica dell'abbruciamento dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta un'usanza consolidata che consente inoltre di controllare delle fonti di inoculo e propagazione di fitopatie e che consente di non avere intralci durante le operazioni di raccolta;

la direttiva 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio;

al momento non è stato stabilito da normativa puntuale se le misure di profilassi abbiano la prevalenza sulla norma che prevede il divieto di bruciatura in loco dei residui vegetali;

non è tecnicamente ed economicamente sostenibile dai conduttori dei terreni agricoli la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di smaltimenti e/o riciclo dei rifiuti, più poiché ad oggi non esistono impianti idonei ad accogliere quantità elevate ed il trasporto dei rifiuti con mezzi autorizzati sarebbe complesso data la natura dei conduttori dei terreni agricoli che non possiedono mezzi di trasporto rifiuti in quanto causale nella loro attività.

Accertato che :

lasciare sul suolo importanti quantitativi di residui agricoli, anche in forma di "cippato" potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi delle stese nelle scoline e successivamente nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione delle capacità di deflusso con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

è necessario garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e propagazione di incendi, per la diffusione fitopatologica, per il rischio di dissesti idrogeologici, nelle more di realizzazione ed attivazione di impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs.152/2006.

Richiamata la LEGGE 6 febbraio 2014, n. 6 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo* "cosiddetta *"Decreto terre dei Fuochi"* il cui articolo 3 introduce una nuova fattispecie incriminatrice all'interno del Codice dell'Ambiente, D.Lgs. 152/2006. Si tratta del reato di combustione illecita di rifiuti, prevista dal nuovo art. 256-bis che punisce con la reclusione da due a cinque anni, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata". Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Le stesse pene si applicano altresì a chi commette le condotte previste dai reati di abbandono di rifiuti (art. 255, comma 1, D.Lgs. 152/2006), di gestione non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006) o traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006), che saranno dunque punite ben più severamente ai sensi dell'art. 256-bis comma 2 in tutti i casi in cui siano poste in essere in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. Sono inoltre soggetti a confisca i mezzi impiegati per la commissione del delitto in esame ed i luoghi dallo stesso interessati.

*Visto l'art. 256 bis comma 6 del d.lgs. 152/2006 introdotto dal d.l. 24 Giugno 2014 n.91, il quale recita:*

*"Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita Ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata."*;

Richiamato l'art. 59 del T.U.L.P.S che stabilisce che in mancanza di regolamenti locali specifici, è vietato fare fuochi nei campi e nei boschi prima del 15 Agosto e a meno di 100 metri di distanza da case, boschi, siepi o cumuli di materiale infiammabile.

*Ritenuto necessario garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli che consenta di evitare rischi per l'ambiente, causati dall'innescò e la propagazione di incendi provocati dai residui vegetali depositati in loco, dalla conseguente diffusione di fitopatologie, con la diminuzione dei trattamenti chimici indotti dalle stesse;*

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, procedere all'emissione di una nuova e più puntuale Ordinanza in materia che vada ad integrare e modificare la parte di dispositivo dell'atto sopraindicato.

*Visto il d.lgs. 152/2006 e s.m. ed i.;*

*Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;*

*Visto l'art. 179 del D.Lgs 152/2006, inerente la gerarchia da rispettare nella gestione dei rifiuti;*

*Visto l'art. 84 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 152/2006 che definisce rifiuti speciali: i rifiuti da attività agricole e agro - industriali ai sensi e per effetti dell'art. 2135 del C.C.;*

*Visto il Regolamento Forestale della Regione Piemonte, approvato con DGR 8/R del 20 Settembre 2011;*

*Vista la Legge Regionale 19 novembre 2013, n. 21 “ Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 ( Legge quadro in materia di incendi boschivi ).*

*Vista la direttiva Europea 2008/98/CE;*

*Vista la direttiva Europea 2000/29/CE;*

*Visto il Regolamento comunale di Polizia Rurale;*

Tutto ciò premesso

## *ORDINA*

*Per le motivazioni espresse in premessa è consentita, dalla data odierna , in tutto il territorio di questo Comune, la combustione, sul luogo di produzione, del materiale agricolo e forestale da sfalci, potature o ripuliture. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli, e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, nelle aree, periodi e orari e condizioni, a tutela della salute e dell'ambiente, così stabiliti:*

*-la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;*

*-durante le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;*

*-la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitata e comunque non superiore a tre metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare la zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;*

*-la combustione deve avvenire ad almeno cinquanta metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;*

*- Adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi inoltre, che queste ultime siano effettuate nel rispetto delle distanze sopraindicate.*

*- Le sterpaglie o simili dovranno essere preventivamente ed adeguatamente essiccate;*

*-Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide, entro i seguenti orari:*

*dal primo di OTTOBRE fino alla fine del mese di MARZO*

*1.a. Dal sorgere del sole fino alle ore 11,00*

*2.b. Dalle ore 15,00 fino al tramonto*

*Dal primo di APRILE fino alla fine di mese di SETTEMBRE*

*1.c. Dal sorgere del sole fino alle ore 10,00*

*2.d. Dalle ore 17,00 fino al tramonto*

*-la zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del suolo, in particolare deve realizzarsi una fascia priva di residui vegetali non inferiore a cinque metri;*

*-qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;*

*-l'abbruciamento di residui di nocciolati o altre culture deve essere effettuato con le medesime prescrizioni di sicurezza;*

*-nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 100 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco priva di residui vegetali di larghezza non inferiore a cinque metri;*

*-è assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali;*

*-è consentito l'accumulo o la triturazione in loco di scarti vegetali, nelle stesse quantità, da destinarsi ad una naturale trasformazione in compost.*

*-è vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.*

*Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione , e resi noti dal Comune con apposita pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e mediante affissione alle bacheche comunali , la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.*

*E' d'obbligo per tutta la cittadinanza, prima di accendere fuochi, svolgere accurata verifica che escluda di essere in "periodo di massimo rischio incendi boschivi".*

*E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.*

## **AVVERTE**

**Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sotto elencate sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dall'art. 16 e seguenti della Legge 689/81 e s.m.i. , ovvero pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della**

sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione:

**Combustione sterpaglie, vegetali ecc. FUORI DAGLI ORARI, GIORNI CONSENTITI, e/o non rispettando le condizioni previste nella presente ordinanza: SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 50,00 AD € 300,00.**

**PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA : € 100,00**

**E ‘ VIETATO IN OGNI CASO BRUCIARE MATERIALI DIVERSI DA STERPAGLIE E SIMILI E/O SCARTI VEGETALI DI ORIGINE AGRICOLA indicati nella presente Ordinanza ( ad esempio sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinale, ecc. ) . La violazione alla presente disposizione sarà sanzionata secondo le modalità previste dall’art. 256 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ( Testo Unico Ambientale ).**

*A norma dell’art.3, comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/1971 al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione.*

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio Polizia Municipale del Comune di ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90 e s.m.i.

In attuazione dei principi contenuti nelle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 8 giugno 1990, n. 142, e nel DPR 27.6.92 N. 352, l’ unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della promozione del provvedimento è l’Area Vigilanza. La persona fisica Responsabile del procedimento amministrativo è il Vice Commissario di P.M. LAVAGNINO Carlo.

*Bistagno, li 25 Agosto 2014*

*IL SINDACO*

*MALERBA Rag. Celeste*